

Consorzio BIM Chiese Provincia di Trento

Rep. 187/AP

**CONVENZIONE TRIENNALE PER LA COMPARTECIPAZIONE FINAN-
ZIARIA DEL CONSORZIO BIM CHIESE IN FAVORE DEGLI ISTITUTI
COMPRESIVI DEL TERRITORIO
TRIENNIO 2022-2024**

Tra i signori

- **arch. Claudio Cortella**, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Chiese con sede a Borgo Chiese (TN) in via Oreste Baratieri, 11, codice fiscale 86001190221 e partita IVA 01700220229, autorizzato alla sottoscrizione dalla deliberazione Assemblea nr. 19 dd. 29.11.2022;

- **prof. Collini Romeo**, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo del Chiese "don Lorenzo Milani", sito in Via Papaleoni, 5 - 38089 Storo TN - TN, codice fiscale 95013050224, autorizzato alla sottoscrizione della convenzione giusta mandato del Consiglio dell'Istituzione;

- **prof. Alberto Paris**, che interviene ed agisce nella sua qualità di Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Tione, sito in Via Circonvallazione, 44 38079 TIONE DI TRENTO - TN, codice fiscale 95013040225, autorizzato alla sottoscrizione della convenzione giusta mandato del Consiglio dell'Istituzione;

PREMESSO CHE

- l'art. 2 dello statuto consortile stabilisce che il Consorzio deve perseguire lo scopo di contribuire al progresso economico e sociale delle popolazioni del territorio del Bacino Imbrifero Montano del Chiese;
- il regolamento dei contributi approvato con deliberazione di Assemblea consortile n.5 del 29 aprile 2022 all'art. 3bis "Contributi e/o trasferimenti a enti ed istituzioni" prevede la facoltà di deliberare contributi o trasferimenti in favore di enti e/o istituzioni pubbliche e/o private a sostegno dell'attività ordinaria svolta dall'ente ovvero di interventi straordinari adeguatamente documentati, il cui fine statutario consista nell'erogazione di servizi essenziali ed indispensabili. Prevede inoltre la facoltà di stipulare convenzioni o aderire ad accordi di programma con altri enti pubblici territoriali finalizzati al perseguimento di un interesse pubblico coerente con le finalità previste dallo statuto consortile;
- la strategia operativa tradotta nel Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2022-2024 adottato con deliberazione di Consiglio Direttivo nr. 28 di data 7 giugno 2022 prevede l'instaurazione di rapporti e collaborazioni con enti e/o istituzioni pubbliche e/o private il cui fine statutario consista nell'erogazione di servizi essenziali ovvero nel perseguimento di un interesse pubblico;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, nel testo oggi vigente e come da ultimo modificato con il Decreto legislativo 19 novembre 2003, n. 346, reca disposizioni di attuazione dello Statuto speciale di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento;
- la legge provinciale 07 agosto 2006, n. 5 disciplina l'intero sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino;
- nel 2014 la Giunta provinciale di Trento con deliberazione n. 2055 ha

approvato il Piano Trentino Trilingue, successivamente aggiornato con deliberazione n. 1794 del 03 novembre 2017, con la quale è stata introdotta una maggior gradualità nell'attuazione del Piano stesso e nel contempo, nell'invarianza degli obiettivi, è stata riconosciuta una maggior autonomia alle scuole circa le modalità attuative del piano. Nel 2019 sono state pubblicate con deliberazione n. 2040/2019 le "Direttive per il potenziamento della lingua tedesca ed inglese";

- i Progetti di Istituto dell'I.C. Chiese e Tione esplicitano l'identità culturale e progettuale delle istituzioni e riflettono le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa e facendo riferimento alle iniziative individuate o da individuare in collaborazione con le istituzioni e gli altri soggetti del territorio;
- in virtù di quanto previsto dall'autonomia didattica, art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dall'apposito regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 08 marzo 2009, n. 275, in particolare l'art. 4, ripreso dall'art. 15 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, le istituzioni scolastiche possono sviluppare la propria progettualità, realizzando diverse forme di ampliamento e diversificazione del servizio, per renderlo più efficace e rispondente alle esigenze espresse dalle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, dalle famiglie e dal contesto di riferimento. La forza dell'autonomia si gioca quindi nella capacità di ogni Istituto di determinare le caratteristiche della propria offerta formativa, costruendo risposte educative flessibili e adattabili ai bisogni del contesto in cui opera.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

Il Consorzio BIM Chiese si impegna a concedere un contributo economico-finanziario in favore dell'Istituto Comprensivo del Chiese don Lorenzo

Milani e dell'Istituto Comprensivo di Tione finalizzato a sostenere ed incentivare la programmazione e la realizzazione di progetti e iniziative particolarmente significativi ai fini della qualificazione dell'offerta scolastica e formativa proposta dai medesimi Istituti a favore degli alunni residenti sul territorio di competenza del Consorzio BIM Chiese.

ART. 2 – CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO DELL'OFFERTA FORMATIVA

Il Consorzio BIM Chiese intende assicurare agli Istituti Comprensivi del territorio un finanziamento economico finalizzato all'incentivazione della offerta formativa del progetto educativo proposta agli studenti frequentanti i plessi della primaria e secondaria, a beneficio degli allievi provenienti dai Comuni aderenti al Consorzio BIM Chiese. Con tale intervento economico il Consorzio BIM intende contribuire ad assicurare agli Istituti Comprensivi del Chiese e di Tione adeguati mezzi finanziari per assicurare il potenziamento dell'offerta formativa organizzata secondo i criteri dell'efficienza, economicità e del buon andamento.

ART. 3 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione da intendersi in relazione agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025.

Non è ammessa alcuna forma di proroga della presente convenzione.

ART. 4 - FINANZIAMENTO CONSORTILE

Il fondo di dotazione per l'assegnazione del contributo economico di cui alla presente convenzione per le annualità 2022, 2023 e 2024 posto a carico del bilancio di previsione 2022-2024 del Consorzio BIM Chiese è pari a

complessivi Euro 90.000 per corrispondenti Euro 30.000 annui.

Gli stanziamenti rispettivamente assegnati agli istituti comprensivi sono stati determinati in ragione del numero di studenti iscritti, come segue:

	a.s. 2022/2023	a.s. 2023/2024	a.s. 2024/2025	Totale
I.C. del Chiese	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
I.C. di Tione	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
TOTALE:	30.000,00	30.000,00	30.000,00	90.000,00

Gli stanziamenti così assegnati rimangono costanti per tutta la durata della convenzione.

ART. 5a – FINANZIAMENTO INTEGRATIVO COMUNALE IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRESIVO DEL CHIESE

Il Consorzio BIM Chiese riconosce in favore dell'Istituto Comprensivo del Chiese un ulteriore contributo destinato sia al finanziamento integrativo dell'offerta formativa destinata agli studenti del territorio di competenza consortile, sia all'eventuale finanziamento di acquisto di arredi ed attrezzature in nome e per conto dei Comuni di Storo, Bondone, Castel Condino, Borgo Chiese, Valdaone e Pieve di Bono-Prezzo in misura di 1,00 Euro/abitante corrispondenti all'importo di Euro 10.219,00 così determinato:

<i>fonte: www.comuni-italiani.it</i>	
Comune	Popolazione
VALDAONE	1188
PIEVE DI BONO-PREZZO	1464
BORGO CHIESE	1989
BONDONE	673

CASTEL CONDINO	227
STORO	4678
	10219

ART. 5b – FINANZIAMENTO INTEGRATIVO COMUNALE IN FAVORE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI TIONE

Il Consorzio BIM Chiese riconosce in favore dell'Istituto Comprensivo di Tione un ulteriore contributo a titolo sia di finanziamento integrativo dell'offerta formativa destinata agli studenti del territorio di competenza consorziale, sia di eventuale finanziamento di acquisto di arredi ed attrezzature in nome e per conto del Comune di Sella Giudicarie in misura di 1,00

Euro/abitante corrispondenti all'importo di Euro 2.943 così determinato:

<i>fonte: www.comuni-italiani.it</i>	
Comune	Popolazione
SELLA GIUDICARIE così ripartiti:	
centro abitato di RONCONE	1445
centro abitato di BONDO	701
centro abitato di LARDARO	228
centro abitato di BREGUZZO (extra territorio BIM Chiese)	569
	2943

La quota di contributo riconosciuto per gli abitanti del centro abitato dell'ex comune di Breguzzo, extra territorio BIM Chiese, sarà posta a carico dei sovracanonici spettanti al Comune di Sella Giudicarie ripartiti con il piano interventi.

ART. 6 FINANZIAMENTO COMPLESSIVO ASSEGNATO AGLI ISTITUTI COMPENSIVI DI TIONE E DEL CHIESE

Il contributo comunale integrativo ex artt. 5a e 5b è riconosciuto per ciascun anno scolastico ad integrazione del finanziamento consortile di cui all'art. 4, portando in tal modo l'entità del finanziamento assegnato agli Istituti Compensivi per ciascuna annualità scolastica relativa agli anni solari 2022, 2023 e 2024 come di seguito riportato:

I.C. DEL CHIESE	a.s.	a.s.	a.s.	Totale
	2022/2023	2023/2024	2024/2025	
FINANZIAMENTO BIM	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00
FINANZIAMENTO COMUNALE	10.219,00	10.219,00	10.219,00	30.657,00
TOTALE:	30.219,00	30.219,00	30.219,00	90.657,00

I.C. DI TIONE	a.s.	a.s.	a.s.	Totale
	2022/2023	2023/2024	2024/2025	
FINANZIAMENTO BIM	10.000,00	10.000,00	10.000,00	30.000,00
FINANZIAMENTO COMUNALE	2.943,00	2.943,00	2.943,00	8.829,00
TOTALE:	12.943,00	12.943,00	12.943,00	38.829,00

Il valore complessivo del finanziamento disciplinato dalla presente convenzione per il triennio 2022, 2023 e 2024 è quindi determinato nell'importo complessivo di € 129.486,00 (centoventinovemilaquattrocentottantasei).

ART. 7 – RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ANNUALE

Entro il mese di novembre ciascun Istituto Compensivo dovrà presentare al Consorzio BIM Chiese un'unica dichiarazione in forma di autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante e redatta in modalità digitale trasmessa tramite PEC, contenente la quantificazione del contributo economico complessivamente richiesto per l'anno scolastico che inizia nel medesimo anno solare, corredata da un bilancio di previsione preliminare dal quale si evincano le entrate e le uscite che si prevede di sostenere, e che

permetta di desumere in modo specifico l'incidenza che il contributo economico produce sul contenimento delle eventuali tariffe poste a carico degli allievi residenti nel territorio del Consorzio BIM Chiese per l'adesione all'offerta formativa proposta.

La dichiarazione relativa alla previsione di spesa del contributo spettante per l'anno scolastico di riferimento non potrà recare un importo complessivo superiore allo stanziamento approvato, per ciascuna annualità.

La richiesta di finanziamento annuale è oggetto di approvazione con determinazione del dirigente competente.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione, di non conformità della dichiarazione con quanto previsto dal presente articolo, ovvero in caso di infruttuoso tentativo di contraddittorio conciliativo, il contributo non potrà essere concesso. Tale decisione sarà assunta in forma di determinazione del dirigente competente.

Le relative somme stanziare e non validamente richieste per l'anno scolastico di riferimento saranno mantenute in disponibilità in aggiunta alle somme stanziare per l'anno scolastico successivo.

E' esclusa la possibilità di chiedere il finanziamento di spese di amministrazione ordinaria, di manutenzione ordinaria, o di pagamento utenze.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione richiesta al comma 1 del presente articolo il contributo non potrà essere concesso. Le somme assegnate per l'anno scolastico corrente saranno portate in aggiunta alle somme assegnate per l'anno scolastico successivo.

Alla scadenza della convenzione le somme assegnate e non richieste saranno oggetto di economia.

Art. 8 – FLESSIBILITA' DEL PIANO DI RIPARTO

E' ammessa la possibilità di presentare richiesta annuale di assegnazione del contributo in misura inferiore rispetto allo stanziamento massimo cumulativamente previsto di cui all'art. 6. In tal caso ciascun Istituto Comprensivo potrà presentare nelle annualità successive una richiesta di assegnazione del contributo cumulativa dell'importo spettante per l'annualità, maggiorato delle somme assegnate e non richieste nell'annualità precedente, fatta salva la necessità di rendicontazione dell'effettiva spesa sostenuta.

Tale richiesta è oggetto di approvazione con determinazione del dirigente competente.

Al fine di non aggravare gli uffici consortili nella gestione della contabilità del procedimento, non è ammessa la possibilità di scambio dei crediti tra istituti.

ART. 9 – MODIFICA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

E' ammessa la possibilità di apportare modifiche alla domanda di contributo annuale già presentata sia nel contenuto che nell'importo. Tali modifiche devono essere approvate con determinazione del dirigente competente.

Eventuali spese impreviste che insorgano in data successiva alla presentazione della domanda di contributo annuale potranno essere motivo di integrazione o modificazione della domanda già presentata entro i limiti dell'importo complessivo assegnato per ciascuna annualità.

ART. 10 – ACCONTI

In attuazione di quanto previsto dall'art. 12 del regolamento consortile per la concessione di contributi economici, potrà essere concesso un acconto

fino alla concorrenza dell'80% del contributo richiesto ai sensi dell'art. 8.

Tale richiesta dovrà essere motivata con esibizione di idonei documenti giustificativi della spesa da sostenere e relativi alle voci di spesa ammesse a contribuzione.

ART. 11 – RENDICONTAZIONE FINANZIARIA

Ai fini della liquidazione del contributo, ovvero del saldo qualora sia stato erogato l'acconto, è fatto obbligo a ciascun Istituto Comprensivo di presentare idonea documentazione dimostrativa delle spese effettivamente sostenute e rientranti tra quelle indicate nella dichiarazione di richiesta del contributo annuale entro i 6 mesi successivi alla chiusura dell'anno scolastico a cui il contributo da rendicontare si riferisce.

Al fine di rendere trasparenti e tracciabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione della presente convenzione, sono ammessi esclusivamente pagamenti sostenuti e comprovati da fatture intestati al soggetto beneficiario ed effettuati tramite bonifico bancario o postale.

Se dal rendiconto emerge un disavanzo inferiore a quello preventivato, il contributo viene liquidato in misura corrispondente alla documentazione di spesa prodotta e la somma rimanente costituisce credito esigibile nell'annualità successiva, in aggiunta al finanziamento spettante per l'annualità medesima.

ART. 12 – SPESE NON AMMISSIBILI

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3 del vigente regolamento consortile per la concessione dei contributi economici, richiamato nella premessa narrativa, non sono considerate ammissibili le seguenti spese:

spese di rappresentanza, pranzi, cene, buffet rivolti esclusivamente agli associati e simpatizzanti, interessi passivi, di mora e sanzioni pecuniarie di qualunque natura, risarcimenti danno e spese legali, quote associative, spese di beneficenza e tutte le spese non documentate o non documentabili.

ART. 13 – RENDICONTAZIONE QUALITATIVA

Al fine di poter esprimere valutazioni in termini di efficacia dell'intervento economico previsto dalla presente convenzione, nonché per valutare la corrispondenza dell'offerta progettuale al bisogno dell'utenza beneficiaria del contributo, ciascun Istituto Comprensivo dovrà presentare una rendicontazione qualitativa che permetta di riscontrare il gradimento dei destinatari dell'intervento e l'effettività dell'intervento medesimo.

ART. 14 - PROROGA E SOSPENSIONE DEI TERMINI

Si riporta il testo dell'art. 14bis del regolamento contributi vigente:

E' possibile presentare una sola proroga o sospensione del termine per la rendicontazione con adeguata motivazione, da presentare entro il termine inizialmente assegnato, per fatti non imputabili al beneficiario ma dipendenti da cause oggettive e non prevedibili, da specificare nel provvedimento di determinazione della proroga stessa.

In caso di mancata osservanza dei termini di rendicontazione originariamente previsti dal bando ovvero prorogati, il contributo verrà revocato.

Decorsi inutilmente i termini, eventualmente prorogati, sarà disposta la revoca totale o parziale degli interventi finanziari nonché il recupero delle somme eventualmente erogate a titolo di anticipazione.

Nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, e comunque prima che venga adottato il provvedimento di revoca totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%.

Nel caso in cui la rendicontazione sia presentata entro il termine fissato ma l'intervento sia stato realizzato parzialmente e qualora la struttura competente ritenga l'intervento funzionale e rispondente alle finalità per le quali era stato concesso il finanziamento, il medesimo verrà ridotto proporzionalmente.

La revoca totale o parziale degli interventi finanziari determina l'obbligo di restituire eventuali somme già percepite.

Non sono considerate proroghe le modifiche dei termini decise autonomamente dall'ente concedente, ed applicate a tutte le domande ammesse a contribuzione.

I termini di rendicontazione fissati, od eventualmente prorogati, possono essere sospesi qualora il beneficiario non possa rispettare i termini a causa di:
a. liti o contenziosi pendenti davanti all'autorità giudiziaria con parte il beneficiario e relativi all'intervento per il quale è stato concesso il contributo. La sospensione è concessa per il periodo della pendenza della lite;

b. eventi oggettivamente non imputabili al beneficiario, validati dal RUP, che impediscano il prosieguo dei lavori, l'esecuzione degli interventi o la rendicontazione (ad es. calamità naturali). La sospensione è concessa fino al ripristino delle condizioni per il prosieguo dell'iter.

ART. 15 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti rinviano alle norme del regolamento per l'assegnazione di contributi approvato con deliberazione assembleare nr. 5 dd 29.04.2022.

ART. 16 - FORME DI CONSULTAZIONE

I rapporti di consultazione tra i sottoscrittori della presente convenzione relativi all'esecuzione, alla composizione di eventuali divergenze ovvero per la disciplina degli aspetti organizzativi vengono intrattenuti e decisi dai legali rappresentanti degli enti o loro delegati.

Assiste con funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica il direttore consortile, qualora invitato a partecipare dal Presidente del Consorzio.

ART. 17 – RECESSO

Ciascun ente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera dell'organo competente trasmessa via PEC. Il recesso decorrerà dall'anno finanziario (e quindi anno scolastico) successivo all'adozione di tale deliberazione.

ART. 18 - MODIFICA DELLA CONVENZIONE

La convenzione potrà essere modificata consensualmente con provvedimento adottato dall'organo competente da parte degli enti aderenti.

ART. 19 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 13, predisponendo eventualmente una relazione congiunta inerente alla soluzione concordata da comunicare

all'ente gestore/assemblea.

Per le eventuali controversie che dovessero non trovare soluzione condivisa ai sensi del comma 1 è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è il Consorzio BIM Chiese e gli Istituti Comprensivi del Chiese e di Tione sottoscrittori della convenzione sono tenuti al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016.

Non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, i legali rappresentanti dei rispettivi Istituti Comprensivi non sono nominati Responsabile del trattamento dei dati esterno, in quanto hanno già l'autonoma titolarità di responsabile del trattamento propria del ruolo rappresentativo delle rispettive scuole.

Per quanto qui non disposto si rinvia all'art. 20 del regolamento per la concessione di contributi economici e del patrocinio consorziale già citato nella presente convenzione.

Art. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI CONTRATTUALI

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

ART. 22 – IMPOSTE E TASSE

La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ai sensi della Tabella allegato B) del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m. e non soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e dell'art. 1 della Tabella allegata, entra in vigore con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE

La data del presente contratto coincide con l'ultima di sottoscrizione apposta in formato digitale. Letto e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della Legge n. 241/1990 e s.m.

Consorzio dei comuni del Bacino Imbrifero Montano del Chiese

Legale rappresentante – arch. Claudio Cortella 

Istituto Comprensivo del Chiese don Lorenzo Milani

Legale rappresentante - prof. Collini Romeo

Istituto Comprensivo di Tione

Legale rappresentante - prof. Alberto Paris